

## **BGer 6B\_993/2015 vom 23. November 2015**

Bundesgericht, 2015-11-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_993\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_993_2015)

FR: TF 6B\_993/2015 du 23 novembre 2015

IT: TF 6B\_993/2015 del 23 novembre 2015

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 140 I 90 consid. 1 e rinvio).

#### **E. 1.1**

La sentenza impugnata conferma il decreto di abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ).

#### **E. 1.2.1**

Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Secondo la più recente giurisprudenza (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1), spetta di principio al ricorrente in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione. In particolare, gli incombe il compito di spiegare quali pretese intenda fare valere nei confronti della controparte e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale, la giurisprudenza attuale è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito ( DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3 e rinvii). Questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore (sentenza 6B\_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1).

#### **E. 1.2.2**

I ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Essi non spiegano con riferimento alla fattispecie concreta quali pretese intendono fare valere e in quale misura la decisione impugnata può avere influenza sul loro giudizio. Richiamano l' art. 89 LTF , adducendo di avere partecipato al procedimento penale in veste di accusatori privati, di essere particolarmente toccati dalla sentenza impugnata e di avere un interesse all'annullamento della stessa. Disattendono tuttavia che l' art. 89 cpv. 1 LTF disciplina la legittimazione a ricorrere in materia di diritto pubblico (cfr. art. 82 segg. LTF), mentre in concreto, trattandosi di un ricorso in materia penale, è applicabile l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In virtù dell'esposta giurisprudenza, sarebbe quindi spettato ai

ricorrenti sostanziano il pregiudizio che avrebbero subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l' art. 49 cpv. 1 CO che intenderebbero avanzare. Al proposito deve infatti essere rilevato che non tutte le offese lievi della reputazione professionale, economica o sociale di una persona giustificano una riparazione. Il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale fondata sull' art. 49 cpv. 1 CO presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenza 6B\_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii).

### **E. 1.2.3**

Né la legittimazione dei ricorrenti può essere ammessa in concreto riconducendola semplicemente al fatto che il Tribunale federale l'aveva riconosciuta nelle sue precedenti sentenze dell'11 marzo 2013 e dell'8 dicembre 2014. L'attuale giurisprudenza come visto è più restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito del gravame solo quando dalla motivazione del ricorso risultano in modo sufficientemente preciso le pretese civili che i ricorrenti intendono fare valere e l'influenza della decisione impugnata sul loro giudizio. D'altra parte, nei precedenti giudizi, in particolare in quello dell'8 dicembre 2014, il Tribunale federale si è principalmente pronunciato su questioni di natura formale, legate al diritto di essere sentiti dei ricorrenti. La legittimazione a censurare la violazione di garanzie procedurali era quindi fondata sulla loro qualità di parte nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 in fine; 136 IV 29 consid. 1.9). Ciò non è però il caso nella fattispecie, giacché i ricorrenti non censurano più una violazione del loro diritto di essere sentiti, ma sollevano esclusivamente contestazioni concernenti il merito della controversia.

### **E. 1.2.4**

Per di più, la pubblicazione incriminata risale al 9 ottobre 2011 e per i reati contro l'onore la prescrizione dell'azione penale, che può essere rilevata d'ufficio dal Tribunale federale ( DTF 139 IV 62 consid. 1), è iniziata a decorrere da quel momento ( DTF 97 IV 153 consid. 2). Pertanto, nella misura in cui contro gli oppositori erano prospettati i reati di calunnia ( art. 174 CP ) e di ingiuria ( art. 177 CP ) l'azione penale risulta nel frattempo prescritta ( art. 98 lett. a CP in relazione con l' art. 178 cpv. 1 CP ). Sarebbe quindi spettato ai ricorrenti confrontarsi specificatamente perlomeno con le rimanenti infrazioni di concorrenza sleale e di violazione del diritto al marchio e spiegare con riferimento ad ognuna di esse in che consisterebbe il danno da loro subito (cfr. sentenze 6B\_567/2015 dell'8 settembre 2015 consid. 4.1 e 6B\_914/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 1.2).

### **E. 1.2.5**

Nelle esposte circostanze, l'assenza di qualsiasi spiegazione riguardo all'adempimento delle condizioni poste dall'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF comporta l'inammissibilità del gravame.

## **E. 2**

Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF ).